

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
ROMA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.10..... del17/01/2018

OGGETTO: Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - Presa d'atto ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. e sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC.

Proposta di deliberazione n. 1/PRO del 12/01/18

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

L'Estensore LOREDANA LATTANZI... *Loredana Lattanzi*...

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI... *Silvia Pezzotti*...

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI... *Silvia Pezzotti*.....

Visto di regolarità contabile..... **n. di prenot.**

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli..... *Mauro Pirazzoli*

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto..... *Andrea Leto*

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Dalla Marta

Ugo Dalla Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n 323 del 27/06/2017 è stata indetta una procedura di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 60, per l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi per mesi 12 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – IMPORTO PRESUNTO € 420.000,00+IVA - CIG 7056489EEC”;

che, all’esito delle verifiche della documentazione amministrativa, con deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 13/09/2017 la ditta Plurima Spa è stata esclusa dalla gara;

PRESO ATTO

che la ditta ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del bando di gara pubblicato il 07/07/2017, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno;

che l’Istituto ha inviato all’Avvocatura Generale dello Stato la documentazione riguardante il ricorso, al fine di vedere tutelata la propria posizione nei confronti della ditta ricorrente e che l’Avvocatura ha attribuito al contenziosi il numero CT34550/17, Sezione V;

che la ditta Plurima ha successivamente presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio un ricorso per motivi aggiunti, al fine di integrare le proprie determinazioni;

DATO ATTO

che con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. il giudice competente ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso n. RG 8423/2017 e sui motivi aggiunti integrati dalla ricorrente Plurima Spa, indicando il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana competente per territorio;

che, successivamente, la ditta Plurima Spa ha riassunto il medesimo ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

che, per la tutela della posizione dell’Istituto, il contenzioso è stato inoltrato per competenza dall’Avvocatura Generale dello Stato del Lazio all’Avvocatura Distrettuale di Firenze, che ha attribuito al contenzioso il numero CT3556/17;

DATO ATTO

che con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC. il giudice competente ha respinto il ricorso n. 1542/2017 presentato dalla ditta Plurima Spa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi 4.000,00 (quattromila/00) euro oltre oneri di legge;

RILEVATO

che in data 10/01/18 (prot. 160/18) è stata notificata all'Istituto una nota contenente l'intenzione, da parte della ditta, di ricorrere avanti il Consiglio di Stato con domanda cautelare, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con invito all'amministrazione ad astenersi dall'assumere atti potenzialmente pregiudizievoli per la Plurima Spa,


PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. con cui il giudice competente ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso n. RG 8423/2017 e sui motivi aggiunti integrati dalla ricorrente Plurima Spa, indicando il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana competente per territorio, dando atto che copia di tale ordinanza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 6 pagine;
2. di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC., in cui è stato respinto il ricorso n. 1542/2017 proposto dalla ditta Plurima Spa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge dando atto che copia di tale sentenza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 9 pagine.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Il Responsabile
Dottoressa Silvia Pezzotti



IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - Presa d'atto ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. e sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC.

VISTA la proposta di deliberazione n. 1/PRO del 12/01/18 avanzata dal dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto "Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - Presa d'atto ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. e sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC.";

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione n. 1/PRO del 12/01/18 avente ad oggetto "Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - Presa d'atto ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. e sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC." sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. con cui il giudice competente ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso n. RG 8423/2017 e sui motivi aggiunti integrati dalla ricorrente Plurima Spa, indicando il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana competente per territorio, dando atto che copia di tale ordinanza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 6 pagine;
2. di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC., in cui è stato respinto il ricorso n. 1542/2017 proposto dalla ditta Plurima Spa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge dando atto che copia di tale sentenza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 9 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



PLDT. N. 9333/17
DEC 16/11/17

Pubblicato il 15/11/2017

N. 11328/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08423/2017 REG.RIC.

logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8423 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Plurima s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Dani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5

contro

- Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Alcandri", in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Regione Lazio e Regione Toscana, n.c.;

nei confronti di

Tra.Ser. s.r.l., n.c.

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del bando di gara pubblicato in data 7 luglio 2017 con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso *ex art.* 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, del Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi;
 - del disciplinare di gara e del capitolato speciale;
 - della nota a firma del Responsabile del procedimento, prot. n. 7115/2017, in data 28 agosto 2017;
 - della comunicazione a firma del RUP, prot. n. 7246/2017 del 4 settembre 2017, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante l'esclusione di Plurima s.p.a. dalla procedura e del presupposto verbale di gara;
 - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio;
- e con motivi aggiunti,
- della deliberazione del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" n. 421 in data 13 settembre 2017, resa nota a Plurima s.p.a. con nota a firma del RUP prot. n. 7596/17 in data 18 settembre 2017;
- nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Istituto Zooprofilattico convenuto, quale risarcimento in forma specifica, di procedere alla riedizione della procedura sulla base di una disciplina concorsuale emendata dai profili di illegittimità contestati con il presente ricorso e, in

subordine, per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Col ricorso in esame, la Plurima s.p.a. ha impugnato gli atti della procedura aperta, indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi, nonché la propria esclusione dalla stessa.

La ricorrente, che ha pure articolato una domanda cautelare e una risarcitoria, nel merito ha censurato: 1) l'erroneità manifesta dell'operato dell'autorità di gara e l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'esclusione dalla gara, tenuto conto che la Plurima non ha mai formulato una domanda di partecipazione alla gara; 2) la violazione del comma 3, lett. a) e l'erronea applicazione del comma 4, lett. b) e c), dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo più basso, la violazione delle linee guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, il

difetto di motivazione in violazione dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 o, comunque, la motivazione erronea; 3) la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, l'incongruità per incapienza dell'importo presunto posto a base della gara e la violazione del principio di concorrenzialità; 4) la violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016.

Con motivi aggiunti, la Plurima s.p.a. ha quindi gravato la delibera dell'Istituto che l'ha esclusa dalla gara, deducendo gli stessi motivi di illegittimità articolati col ricorso principale.

Si sono difesi il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico, deducendo l'inaammissibilità dell'impugnativa proposta da un'azienda che non ha preso parte alla gara, nonché l'infondatezza della stessa.

Nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017, la Sezione ha indicato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione di difetto di competenza per territorio del Tar del Lazio, in quanto il luogo di esecuzione dei lavori risulta essere la Regione Toscana.

Rileva infatti il Collegio che nel bando di gara risulta specificato, al punto II.2.3) che il "*Luogo principale di esecuzione*" è la Regione Toscana, indicazione che a pag. 2 del Disciplinare di gara diventa perentoria (*«Il luogo di prestazione del servizio è la Regione Toscana»*).

Coerentemente, all'art. 4 del Capitolato speciale, nell'elencazione dei percorsi nelle varie Aree (Nord, Sud e Centro) risultano indicate solo sedi dell'Istituto collocate nel territorio della Regione Toscana e, benché nell'Area Sud risulta che la sede provinciale di Grosseto «scambia colli con Roma/Lazio», dal successivo art. 5 emerge che i "*Luoghi di ritiro e consegna*" sono unicamente ASL toscane, ciò da cui si trae la conclusione che l'intero servizio, compreso l'eventuale scambio con la Regione limitrofa, si esaurisce in una presa in carico e

consegna di materiali effettuata esclusivamente entro i confini della Toscana.

L'indicazione proveniente dalla *lex specialis* comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. il quale (superando il criterio formale della sede dell'amministrazione indicato nel primo periodo) dispone che *«il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede»*.

Da tanto discende che, producendosi gli effetti diretti degli atti gravati esclusivamente nel territorio della Regione Toscana, la competenza a decidere l'odierna controversia è del Tar Toscana.

Sulla scorta di queste coordinate va dunque dichiarata l'incompetenza territoriale del Tar del Lazio sussistendo la competenza del Tar Toscana, davanti al quale il ricorso potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all'articolo 15 del c.p.a.

L'esito processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater) dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe indicati, sussistendo quella del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere


Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Storto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 02/01/2018



N.00018 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2017, proposto da:

Plurima Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Dani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alberto Tomassini in Firenze, via del Ponte alle Mosse, 182;

contro

Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Regione Lazio e Regione Toscana, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Tra.Ser S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Bando di gara pubblicato in data 7 luglio 2017 con cui l'Istituto



Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi;

- del Disciplinare di gara e del capitolato Speciale;
- della nota a firma del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Silvia Pezzotti, prot. n. 7115/2017 del 28 agosto 2017;
- della comunicazione a firma del RUP, Dott.ssa Silvia Pezzotti, prot. n. 7246/2017 del 4 settembre 2017, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante l'esclusione di Plurima Spa dalla procedura e del presupposto verbale di gara, non cognito;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" n. 421 in data 13 settembre 2017, resa nota a Plurima Spa con nota a firma del RUP, Dott.ssa Silvia Pezzotti, prot. n. 7596/17 in data 18 settembre 2017;
- di qualsivoglia antecedente e/o successivo provvedimento non cognito, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio;

nonché per l'accertamento,


dell'obbligo dell'Istituto Zooprofilattico convenuto, quale risarcimento in forma specifica, di procedere alla riedizione della procedura sulla base di una disciplina concorsuale emendata dai profili di illegittimità contestati con il presente ricorso.

In subordine, per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, originariamente proposto innanzi al TAR Lazio, la società Plurima Spa ha impugnato il bando pubblicato il 7 luglio 2017 con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento annuale del Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi e, ciò, unitamente alla comunicazione prot. n. 7246/2017 del 4 settembre 2017 recante l'esclusione di Plurima Spa dalla procedura di cui si tratta.

Sempre la ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento dell'obbligo dell'istituto sopra citato di procedere alla riedizione della procedura e, in subordine, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente, nella misura da quantificare in corso di causa.

Nel ricorso si è evidenziato che con la nota del 16 agosto 2017, e quindi in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la ricorrente ha invitato l'Amministrazione ad annullare la procedura, rilevandone due distinti profili di illegittimità: in primo luogo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; in secondo luogo la non remuneratività della base d'asta.

Un primo riscontro veniva posto in essere dal RUP in data 28 agosto 2017 che respingeva l'istanza.

In seguito, e nella seduta pubblica del 4 settembre 2017 l'Amministrazione, dopo



aver aperto la busta recante la nota di Plurima Spa, ha disposto l'esclusione della stessa ricorrente dalla procedura.

Nell'impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene in particolare l'esistenza dei seguenti vizi:

1. l'erroneità dell'operato della stazione appaltante in considerazione dell'insussistenza dei presupposti perché si facesse luogo all'esclusione dalla gara;
2. la violazione del comma 3, lett. a) e del comma 4, lett. b) e c) dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo più basso; a parere della ricorrente si sarebbe in presenza di un servizio ad alta intensità di manodopera, circostanza che avrebbe dovuto portare all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
3. la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, l'incongruità per incapacienza dell'importo presunto posto a base di gara e la violazione dei principi di concorrenzialità;
4. la violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto *la lex specialis non comprenderebbe in alcuna sua parte "specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato"*.

Con successivi motivi aggiunti la società Plurima ha impugnato la deliberazione n. 421 del 13 settembre 2017, con la quale è stata formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura e, in ciò, riproponendo le medesime censure oggetto del ricorso principale.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" che con un'unica memoria hanno eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che l'attuale ricorrente non ha partecipato alla procedura in essere, poi aggiudicata alla società Supermatic Spa.

Con ordinanza del 15 novembre 2017 il TAR Lazio ha dichiarato la propria

incompetenza in favore di questo Tribunale, innanzi al quale il ricorso è stato riassunto il 28 novembre 2017.

Nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017, uditi i procuratori delle parti costituite anche ai sensi dell'art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è possibile rilevare come la manifesta infondatezza delle censure proposte consente di prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità.

1.1 E' infondato il primo motivo con il quale si sostiene l'erroneità del comportamento della stazione appaltante che avrebbe escluso la ricorrente.

1.2 Il plico trasmesso in data 28 agosto 2017 recava la dicitura "Non aprire", circostanza quest'ultima che non poteva che determinare l'Amministrazione ad esaminare lo stesso plico nel corso della seduta pubblica, nell'ambito della quale la stessa stazione appaltante si è limitata a prendere atto della volontà della ricorrente di non partecipare alla gara, sancendone così l'esclusione.

1.3 Altrettanto infondato è il secondo motivo con il quale si contesta l'applicazione del criterio del minor prezzo in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.4 Sul punto è dirimente constatare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell'azione amministrativa e sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto (Cons. Stato IV, del 27 gennaio 2014 n. 355), circostanze queste ultime la cui esistenza non è stata dimostrata nel caso di specie.

1.5 Si consideri, peraltro, che la stazione appaltante ha motivato l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b), evidenziando che quello oggetto di affidamento sia un servizio *"..con caratteristiche standardizzate ed essendo il servizio stesso caratterizzato da elevata ripetitività"*.



1.6 Ancora più recenti pronunce hanno poi affermato che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla stazione appaltante e, ciò, nell'ipotesi "*.. in cui sono previsti tutti gli aspetti e le condizioni della prestazione, con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un prezzo*" (TAR Lazio, sez. II ter, 7 agosto 2017, n. 9249).

1.7 Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ben individuato nel capitolato l'oggetto della gara senza lasciare agli operatori margini di definizione dell'offerta. L'oggetto dell'affidamento riguarda, infatti, lo svolgimento dei servizi di trasporto, nell'ambito del quale il capitolato ha cura di prevedere, i percorsi da realizzare, i luoghi di ritiro e consegna, i mezzi da utilizzare, i materiali da trasportare e più, in generale, tutte le modalità con le quali il trasporto dovrà essere effettuato.

1.8 E' evidente come il servizio di cui si tratta non poteva che essere qualificato come un "*servizio standardizzato*", nell'ambito del quale i costi prevalenti non possono che essere ricondotti al carburante, al pedaggio autostradale, all'ammortamento e alla manutenzione dei mezzi e, quindi, non alla manodopera come sostenuto dalla ricorrente.

La censura è, pertanto, infondata e va respinta.

1.9 Con il terzo motivo si sostiene l'incongruenza dell'importo posto a base d'asta.

2.A prescindere dall'esatto numero dei chilometri da percorrere in relazione al quale le parti sono pervenute a calcoli differenti, le stesse parti sono concordi nell'individuare la correttezza del costo chilometrico a base della gara, pari a euro 0,98 che, a sua volta, è risultato essere superiore di due centesimi rispetto al corrispettivo chilometrico (0,96) attualmente riconosciuto alla ditta Plurima, circostanza quest'ultima rimasta incontestata dalla ricorrente anche a seguito della presentazione dell'ultima memoria.

2.1 La corrispondenza di detto importo al mercato realmente esistente è peraltro dimostrata dal fatto che la ricorrente è risultata aggiudicataria, nei precedenti appalti, sulla base di una tariffa chilometrica pari a 0,877 euro, circostanza anche

questa rimasta incontestata.

2.2 Come si è avuto modo di anticipare il capitolato prevedeva espressamente il numero dei trasporti da effettuare e i luoghi di arrivo e di partenza, circostanze queste ultime che potevano ragionevolmente consentire la determinazione dell'offerta.

La censura è, pertanto, infondata e va respinta.


3. E' da respingere anche il quarto motivo con il quale si sostiene la violazione dell'art. 50 del D.lgs..50/2016 in considerazione dell'asserita assenza di una clausola sociale nella *lex specialis*.

3.1 In realtà l'art. 22 del capitolato speciale di gara rinvia espressamente all'applicazione delle vigenti norme di legge e all'art. 50 sopra citato.

3.2 Sul punto va evidenziato che se rientri "*nella discrezionalità dell'Amministrazione individuare i contenuti dei servizi da affidare e la scelta dei requisiti da richiedere, ma tra questi requisiti non può esserci l'applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all'aggiudicatario. L'indicazione dell'applicazione di uno specifico contratto può eventualmente essere contenuta nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti richiesti e prestazioni da appaltare*" (Cons. Stato V, 5.10.2016 n. 4109).

3.3 Ne consegue che la stazione appaltante, pur non avendo esplicitato una determinata clausola sociale, ha sancito espressamente l'applicazione dell'art. 50 e, quindi, la volontà di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

3.4 E' noto, peraltro, che l'ambito di incidenza delle clausole sociali è stato sempre più circoscritto da successive pronunce (anche da parte di questo Tribunale) che hanno evidenziato che: a) *la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari; b) conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e*



Giovanni Ricchiuto

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta SILVIA LAZZARINI funzionario del Tar per la Toscana, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alla regola tecnica prevista dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. La presente copia si compone di complessive n. 9 (nove) fasciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.
Firenze, il 02/01/2018

SILVIA LAZZARINI



Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte, si prega di rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni

17/01/2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sig.ra Eleonora Quagliarella

